

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4661 del 21/09/2021
Oggetto	Pratica Nr. 13862 del 2021 - Attività Nr. 14: AUTORIZZAZIONE - DPR 59/2013 SMI - DITTA TENUTA SAN NICOMEDE PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR), VIA SAN NICOMEDE N. 56 - NUOVA AUA - PRATICA SUAP 11302/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4806 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;

l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D.P.R. 160/2010;

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

la L.R. 5/2006;

la L.R. 4/2007;

la L.R. 21/2012;

la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;

la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;

la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 13314 del 06/05/2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/71686 del 06/05/2021), presentata dalla Ditta TENUTA SAN NICOMEDE SOCIETÀ AGRICOLA, nella persona del Sig. Borella Fabio in qualità di

Legale Rappresentante – Socio Amministratore dell'impresa, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via San Nicomede n. 56 CAP 43039, in riferimento ai seguenti titoli:

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;

autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La ditta risulta autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore ed acquisita a protocollo ARPAE n. PGPR/2018/22977 del 25/10/2018, intestata alla Ditta TENUTA SAN NICOMEDE SOCIETÀ AGRICOLA, nella persona del Sig. Borella Fabio;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Allevamento bovini da latte";

RILEVATO CHE:

per poter istruire la pratica, Arpae SAC di Parma ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2021/78894 del 19/05/2021 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/99828 del 25/06/2021 (prot. Comune di Salsomaggiore Terme n. 18840/2021 del 25/06/2021);

che l'istanza alla data del 25/06/2021 risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria condotta il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato "*... l'invarianza delle condizioni di esercizio autorizzate relativamente alla matrice emissioni in atmosfera ... si sottolinea che*

se l'azienda dovesse prevedere nuove fonti di emissione (es. silos, caldaie, ecc.) si presenterà apposita richiesta di modifica.

VISTI:

la relazione del ns ufficio Arpae-SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica del 13/05/2021;

la richiesta di pareri di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2021/103388 del 01/07/2021;

Il parere favorevole del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 24215 del 12/08/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/126725 del 12/08/2021, espresso in merito alla matrice scarichi idrici, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e trasmesse dal Suap di Salsomaggiore Terme con prot. n. 27013 del 09/09/2021 , acquisite a protocollo Arpae n. PG/2021/139813 del 10/09/2021;

la valutazione favorevole definitiva in merito alla matrice utilizzazione agronomica, resa dal competente ufficio Arpae-SAC di Parma in data 20/09/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta TENUTA SAN NICOMEDE SOCIETÀ AGRICOLA, con Legale Rappresentante – Socio Amministratore dell'impresa il Sig. Borella Fabio con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via San Nicomede n. 56 CAP 43039, relativamente all'esercizio dell'attività di "Allevamento bovini da latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.37 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati come:**
 - **EMISSIONE n. E1: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E2: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E3: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E4: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E5: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E6: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E7: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E8: Silos;**
 - **EMISSIONE n. E9: Silos;**

- **EMISSIONE n. E10: Caldaia (28 kW);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 24215 del 12/08/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'utilizzazione agronomica al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni, considerazioni riportate nella **relazione del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma del 13/05/2021 in cui si legge:** *“L'Azienda gestisce n. 2 allevamenti bovini a codice 032PR008 e 002PC094. Quello di interesse ... ha una consistenza dichiarata in n. 725 bovini, dei quali n. 395 vacche da latte 600 kg p.v., n. 250 capi da rimonta e restanti vitelli. Per quel che riguarda i terreni destinati allo spandimento essi, da soli, non basterebbero del tutto per la produzione totale dei 2 allevamenti, considerato che l'Azienda non cede effluenti a terzi. Esiste però, al servizio dell'allevamento bovino 032PR008, un separatore / ossigenatore che è descritto ridurre l'azoto trattato in ingresso di 18.628 kg /anno, e il cui uso efficiente risulta perciò necessario ed essenziale per garantire gli equilibri dell'azoto al campo. Ci sono, inoltre, anomalie sui terreni segnalati sul sistema Gestione Effluenti Zootecnici – GE sia di tipo "fascicolare" (leggasi necessario aggiornamento anagrafe / fascicolo digitale aziendale), sia di apparente interferenza sovrapposizione (che però fa riferimento a comunicazioni caricate/protocollate "prima" ,sul sistema GE, rispetto alla n. 28723). **Si ritiene necessario che l'Azienda risolva, in tutto o in parte, e nella misura in cui queste dipendono dalla stessa, le anomalie per come sopra riportate e presenti ad oggi su GE.***

*Per quel che riguarda gli stoccaggi dichiarati utilizzati, questi risultano verificati, come tenuta, nei tempi previsti dalle norme. Si osserva però che negli stoccaggi scoperti riportati al Quadro 9 della comunicazione n. 28723 di cui trattasi, **sarebbe necessario / raccomandabile** (non ancora cogente, anche se nei prossimi anni lo diventerà) **ridurre il rapporto Superficie Libera / Volume con una delle tecniche riportate nel Reg. Reg.le 3/2017 e s.m.i. - Allegato III – Paragrafo 1.2 lettera b Tab. 3, o valutare una copertura degli stessi”.***

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e al Comune di Salsomaggiore Terme.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Lorenzo Vallone

Rif. Sinadoc: 2021/13862

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 – TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente – Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. _____

Salsomaggiore Terme, 12/08/2021

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 – TENUTA SAN NICOMEDE SOCIETA' AGRICOLA – attività allevamento bovini da latte, LOC. SALSOMINORE SAN NICOMEDE 56 – Rif. prot. n. 11302 del 16/04/2021
Parere Comune di Salsomaggiore Terme

In risposta a Vs. nota pervenuta al protocollo comunale n. 19593 del 01/07/2021, con la quale si richiede il parere di competenza relativamente alla pratica in oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza pervenuta al protocollo comunale del 16/04/2021 al n. 11302 e s.m.i.;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice ambientale “scarichi idrici”.

Distinti saluti.

Il Servizio Ambiente
(Ing. Elena Corlesi)

Il Direttore dell'Area 2
(Ing. Andrea Saccani)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.